

PENSIONI - CORRESPONSIONE DELLA SOMMA AGGIUNTIVA (QUATTORDICESIMA)

La Legge n° 127/07 ha previsto a sostegno dei titolari di pensioni basse, la corresponsione, una volta l'anno (nel mese di Luglio, ovvero in quello successivo alla maturazione del requisito) di una somma aggiuntiva non tassata, cosiddetta "quattordicesima".

Requisiti

- Et  pari o superiore a 64 anni
- Reddito personale non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo (per l'anno 2010  . 8.988,92), con esclusione dei redditi derivanti da: assegni familiari, indennit  di accompagnamento, casa di abitazione, TFR e competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L'importo della somma aggiuntiva varia in relazione all'anzianit  contributiva del pensionato.

Lavoratori dipendenti Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) Dal 2008	Limite di reddito Anno 2010 (*)
Fino a 15	Fino a 18	336	9.324,92
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420	9.408,92
Oltre 25	Oltre 28	504	9492,92

Per i soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale stabilito e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, tale somma aggiuntiva   corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva   calcolata con gli stessi criteri di anzianit  contributiva applicando le riduzioni di reversibilit .

() Importo pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., pari ad Euro 8.988,92, incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianit  contributiva.*